



IN NOME DI SUA MAESTÀ

U M B E R T O R.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

45046 RE D'ITALIA

Handwritten numbers: 33, 437, 438

N° del Registro 2

N° del Passaporto 37

CONNOTATI

Età anni 59
Statura metri media
Capelli castani
Sopracciglia
Occhi
Naso regolare
Bocca
Mento
Barba grigia
Segni particolari
Condizione
Nato a Polcenigo
Domicilio
Firma del latore

Il Ministro per gli Affari Esteri prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare Cosmo Antonio fu Osvaldo suo figlio e S. Paolo del Brasile, nella moglie Felant Donnenna d'anni 42

Il presente Passaporto rilasciato a Pordenone il 12. Gennaio milleottocento 1893 fra Pietro di V. del Sindacato è valido per un anno.



Per delegazione del Ministro per gli affari esteri Il Commissario

Handwritten signature

Bernardini
1892

RIO DE JANEIRO

AVVERTENZE.

a) Gli italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;
 2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, ma avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli dell'ufficio francese, prenda parte alle operazioni della leva senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che i figli, pupilli, ecc. siano iscritti alle liste di censimento e di leva alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre o della madre.

4° I coloni stranieri che si recano al Messico, a virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a dispendio

d) Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che, per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonché a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.